



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. Armi ed Esplosivi

559/C. 1056.10900(27)9

Roma, 12 febbraio 1993

OGGETTO: Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi, di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 527 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. della Repubblica italiana n. 7 dell'11.1.1993.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	A O S T A
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA-GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	A O S T A
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	R O M A
AL SISDE	R O M A
AL SISMI	R O M A

Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 527 sulla "attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi", pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Repubblica italiana



# Ministero dell'Interno

- 2 -

n.7 dell'11.1.1993, ha introdotto rilevanti variazioni all'intero regime delle movimentazioni delle armi da fuoco.

Con l'abolizione delle frontiere interne alla Comunità Europea e la conseguente soppressione dei controlli precedentemente effettuati dalla dogana, risulta opportuno parlare non di esportazione od importazione ma di "trasferimenti verso o da uno Stato membro" con riguardo ad una merce che esca ovvero entri nel territorio nazionale.

La direttiva CEE ha distinto tutte le armi da fuoco in quattro categorie:

- A - Armi da fuoco proibite;
- B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione;
- C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione;
- D - Altre armi da fuoco.

Il nostro ordinamento giuridico, che pur risultando in materia di armi più restrittivo di quello di altri partners comunitari, resta in vigore fino all'armonizzazione con la direttiva CEE, grazie ad una espressa norma della stessa direttiva in tal senso, non prevede nè armi soggette soltanto a dichiarazione nè armi che possano essere detenute o portate senza alcun vincolo.

Le disposizioni di cui trattasi, pertanto, terranno necessariamente in considerazione soltanto le armi proibite e le armi scggette ad autorizzazione di cui all'allegato 1.

Procedendo in un'ulteriore suddivisione e considerando che le armi della categoria A sottostanno alla precedente disciplina delle armi da guerra, consegue la necessità di alcune precisazioni limitatamente alle armi previste nella categoria B, nella quale, per effetto di quanto sopra esposto, rientrano anche tutte quelle inserite, in sede europea, nelle categorie C e D.

Si attira l'attenzione delle SS.LL. in merito agli oggetti indicati al punto III dell'allegato I° della direttiva comunitaria, che esulando dalla normativa ivi contenuta, restano regolamentati secondo la vigente legislazione.



# Ministero dell'Interno

- 3 -

Si ritiene opportuno precisare che tutte le armi, sia in uscita dal territorio nazionale che in entrata, devono possedere i requisiti già previsti precedentemente alla entrata in vigore della direttiva CEE (art.11 della legge del 18 aprile 1975 n.110) ed in particolare, il marchio della casa costruttrice, la punzonatura di un banco di prova riconosciuto (All.2), il numero di matricola e l'iscrizione, qualora richiesta, al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, (art.7 della L.110/75).

In relazione al trasferimento delle armi da fuoco verso uno Stato membro, l'operatore dovrà richiedere al Questore della provincia di residenza l'autorizzazione al trasferimento ex art. 8 del decreto legislativo sopracitato (All. 3).

Una copia dell'autorizzazione sarà trasmessa, a cura dell'organo che lo rilascia, come documento di informazione allo Stato membro di destinazione, una copia sarà utilizzata dal trasportatore come documento di accompagnamento, mentre l'originale sarà conservato agli atti dalla ditta o dal privato che dispone la spedizione.

Ai fini dei controlli previsti, tra l'altro, dal secondo comma dell'articolo 15 della direttiva CEE, le SS.LL., in base alla potestà discrezionale stabilita dall'art. 9 del T.U.L.P.S., disporranno che gli operatori presentino una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino i dati identificativi del mezzo di trasporto, se via terra, data ed ora di effettuazione, l'itinerario e l'eventuale servizio di vigilanza che effettuerà la scorta, nell'ambito del territorio nazionale; tale dichiarazione, che dovrà, altresì, contenere l'indicazione che la merce spedita verrà custodita in un imballo originale, andrà inoltrata al più tardi al momento della partenza.

Va da sé che le SS.LL., nell'ambito del predetto potere prescrittivo, per particolari ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, tenuto conto del tipo e dei quantitativi delle armi movimentate, avranno cura di disporre l'impiego di guardie particolari giurate per la scorta armata ai materiali in questione.

Altro documento di cui deve essere munito chi intende trasferire verso uno Stato membro le armi della categoria B è



# Ministero dell'Interno

- 4 -

"l'accordo preventivo al trasferimento di armi da fuoco" (all.4) sempre a mente dell'art. 8 del decreto legislativo sopramenzionato.

Tale documento si ottiene direttamente presso le Autorità dello Stato membro di destinazione ed è il destinatario che deve espletare le pratiche per l'ottenimento dello stesso, provvedendo successivamente a trasmetterlo a chi effettuerà la spedizione.

Anche questo documento sarà tenuto, in copia, da chi effettua materialmente il trasporto, unitamente all'autorizzazione al trasferimento, mentre l'originale sarà custodito a cura della ditta o del privato che dispone la spedizione.

Va inoltre evidenziato che, mentre per tutte le armi, con esclusione di quelle vietate, in ingresso verso il territorio nazionale, il Questore ove risiede il destinatario dovrà rilasciare il relativo "accordo preventivo", potrebbe di contro verificarsi, in caso di spedizione dall'Italia verso un altro Stato membro, che lo "spedizioniere" non sia in grado di produrre il documento sopraindicato all'atto della richiesta dell'autorizzazione al trasferimento, in quanto la legislazione del paese di destinazione non lo prevede.

Tale evenienza trova fondamento nel recepimento "in toto", da parte di altri paesi della Comunità, della direttiva CEE che, come già ricordato, prevede anche armi soggette a dichiarazione (categoria C) ed altre armi (categoria D) non sottoposte ad alcuna disciplina, oltre che nell'eventualità che i predetti Stati comunitari, facendo proprio il contenuto dell'art.11 - 4° comma - della direttiva in questione, consentano il trasferimento di talune armi da fuoco nel loro territorio senza il preventivo accordo rilasciato dagli stessi.

All'atto del rilascio dell'accordo preventivo il Questore, sempre al fine di poter predisporre i controlli che riterrà opportuno effettuare, prescriverà alla ditta richiedente di farsi carico di comunicare, al più tardi all'atto della partenza del mezzo proveniente da altro Stato membro, gli stessi elementi informativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento.

Resta ferma la competenza di questo Ministero sulle movimentazioni, verso paesi terzi e comunitari, delle armi di



# Ministero dell'Interno

- 5 -

cui all'art.1 della legge 110/75 non incluse nell'elenco dei materiali di armamento ex art. 2 della legge 185/90. Anche per queste ultime, in occasione del rilascio della predetta autorizzazione, non essendo più previsto il controllo doganale verso e dai paesi comunitari, verranno fatte osservare le medesime prescrizioni già indicate per le armi comuni da fuoco.

A differenza di queste ultime, si rappresenta la necessità di sensibilizzare la ditta che effettuerà la spedizione delle suddette pistole semiautomatiche verso altro Stato membro, di esibire, ad operazione avvenuta, idonea documentazione atta a dimostrare l'arrivo della merce a destinazione (timbro della ditta ricevente apposto sulla copia dell'autorizzazione al trasferimento o sulla bolla di consegna).

Si fa riserva, non appena in grado, di inviare le liste che saranno prodotte dagli altri Stati aderenti alla direttiva di cui trattasi, in merito alle armi da fuoco delle categorie B, C e D il cui possesso, nell'ambito del rispettivo territorio, è proibito oppure è subordinato al rilascio di un'autorizzazione nonché la lista delle armi che possono essere introdotte senza preventiva autorizzazione, sempre nei paesi per ultimi indicati.

In occasione di tali aggiornamenti sarà, altresì, trasmesso l'elenco aggiornato delle Autorità degli altri Stati membri ai quali inoltrare le informazioni relative alle autorizzazioni al trasferimento e la lista delle Autorità, dei medesimi, abilitate al rilascio degli "accordi preventivi".

Per il momento si indicano le Autorità designate, al riguardo, dal Regno Unito, dall'Olanda, dal Lussemburgo e dal Portogallo (All.5).

Per quanto di competenza questo Ufficio ha provveduto a comunicare agli altri Stati membri l'elenco delle Autorità nazionali interessate all'attuazione della direttiva secondo le seguenti competenze:

- 1) Notifica relativa alle armi da fuoco che possono essere trasferite senza accordo preventivo (art. 11 - 4° comma - direttiva CEE 477/91) da un altro Stato membro nel nostro paese;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica



# Ministero dell'Interno

- 6 -

Sicurezza - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale -  
Divisione Armi ed Esplosivi - Via Cesare Balbo 39 - Roma Tel.  
06/46677964 - 06/46677967 - FAX 06/46677975.

Il predetto Ufficio sarà, altresì competente a ricevere:

- a) Notifica relativa alle armi da fuoco di categoria B, C o D che sono considerate vietate o sottoposte ad autorizzazione dagli altri paesi membri (art. 8 - 3° comma-direttiva CEE 477/91)
  - b) Notifiche previste dagli artt. 7 e 8 - 2° comma della direttiva CEE in questione. Questi due ultimi articoli, difatti, delegano rispettivamente il paese dove è detenuta un'arma della cat. B o dove è stata acquistata un'arma della cat. C, da parte di un non residente, ove per non residente si intende un cittadino di un altro Stato comunitario, a comunicare le predette operazioni allo Stato membro ove risiedono il detentore stesso o l'acquirente in argomento
- 2) Autorizzazione al trasferimento (art. 11 della direttiva CEE 477/91)

Questore competente per territorio.

- 3) Invio e ricezione delle informazioni relative ai trasferimenti della armi da fuoco formulate dallo Stato membro di spedizione, ai sensi dell'art. 13 della direttiva CEE 477/91.

Questore del capoluogo di provincia ove saranno spediti o ricevute i prodotti in parola.

- 4) Autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio, attraverso due o più Stati membri, da parte di un non residente (art. 12 direttiva CEE 477/91).

Questore del capoluogo di provincia che per primo è interessato all'ingresso del non residente.

Per quanto concerne le armi da caccia e da tiro sportivo, poichè è ancora in via di definizione il modello della "carta europea d'arma da fuoco", si continua ad applicare la normativa precedente all'entrata in vigore della direttiva.

Allorquando verrà definito il modello e verranno distribuiti i relativi stampati, saranno attuate le disposizioni relative alla circolazione in ambito comunitario dei detentori delle suddette armi.



# Ministero dell'Interno

- 7 -

D'altro canto si rammenta che, per quanto attiene le altre armi, il non residente, per poter effettuare il predetto viaggio, dovrà essere in regola con la vigente normativa e pertanto dovrà essere munito dei relativi porti d'arma.

Si precisa che, com'è noto, sono considerate armi proibite (cat. A dell'all.1 della direttiva CEE 477/91) ai sensi della vigente legislazione, oltre alle armi da fuoco indicate dalla direttiva, anche le seguenti:

- le armi da fuoco corte a funzionamento semiautomatico ed automatico con canna ad anima rigata, che impiegano cartucce in cal. 9 x 19 (ovvero cal.9 Parabellum) ed in cal. 45 A.C.P.;
- le armi da fuoco lunghe indipendentemente dal loro sistema di funzionamento (a ripetizione ordinaria-semiautomatico-automatico) con canna ad anima rigata che impiegano cartucce in cal. 9 x 19 (ovvero 9 Parabellum) ed in cal. 45 A.C.P..
- le armi, da fuoco con canna ad anima liscia, con sistema di funzionamento a caricamento successivo e singolo manuale, a ripetizione, ordinaria a pompa, semiautomatico e sistema bivalente con canna di lunghezza inferiore a 450 mm.

Rimane inoltre vietata l'introduzione ed il porto dei seguenti strumenti:

- le armi caricate con cartucce ad emissione di sostanze narcotizzanti ed ogni altro strumento ad emissione di sostanze narcotizzanti;
- gli strumenti ad emissione di onde elettriche la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche se temporanea.

Nella fase di applicazione della predetta normativa, le SS.LL. vorranno cortesemente evidenziare eventuali difficoltà ivi riscontrate, formulando nel contempo le relative proposte operative.

Nell'attirare su quanto precede la particolare attenzione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA

ALLEGATO 1) DELLA CIRCOLARE N.559/C.1056/10900(27)9 DEL 12.2.93

Armi da fuoco soggette ad autorizzazione secondo la normativa vigente in Italia (cat. B-C-D dell'allegato I della direttiva CEE n.477/91).

- armi da fuoco lunghe e corte con canna ad anima rigata a funzionamento a ripetizione ordinaria - semiautomatica che impiegano cartucce a pallottola di calibro diverso dal 9 x 19 (ovvero 9 Parabellum) e dal cal. 45 A.C.P.;
- armi da fuoco lunghe con canna ad anima liscia con sistema di funzionamento: a caricamento successivo e singolo manuale - a ripetizione - ordinaria a pompa - semiautomatico - e sistema bivalente con canna di lunghezza non inferiore a 450 mm.
- le armi ad aria compressa o ad altro gas compresso;
- gli strumenti lancia razzi;
- le armi antiche (cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890);
- parti essenziali di arma.













E' inoltre vietata l'introduzione in Italia ed il porto senza giustificato motivo degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, salvo che non si tratti di strumenti che, pur potendo occasionalmente recare offesa alla persona, hanno una specifica destinazione come gli altri strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale.







La normativa vigente italiana non prevede alcun tipo di arma da fuoco soggetta a dichiarazione (cat. C) o esclusa anche da quest'ultima (cat. D).



ALLEGATO 2) DELLA CIRCOLARE N. 559/C. 1056/10900(27)9 DEL 12.2.93

**BELGIO**  
Banco di Prova di LIEGI

Fucili lisci ad avancarica	Prova obligat.	ordinaria	canna	
			vitone di culatta	
		superiore	canna	
			vitone di culatta	
Fucili lisci a retrocarica	Prova provvisoria facoltativa della canna			
	Prova obligat.	canna	ordinaria	
		congegno di chiusura	superiore	
Carabine da sala	Prova con polvere nera		canna	
			congegno di chiusura	
	Prova con polvere senza fumo		canna	
			congegno di chiusura	
Fucili e carabine a canna rigata	Prova obligatoria		canna	
			congegno di chiusura	

		canna-castello	
Revolvers	Prova con polvere nera	} tamburo	
	Prova con polvere senza fumo		
Pistole automatiche	Prova con polvere senza fumo	} canna partì sottoposte alla prova	
Pistole per cartucce « Flobert » o per cartucce da revolvers	Prova con polvere nera	} canna partì sottoposte alla prova	
	Prova con polvere senza fumo		
Armi straniere	canna	} partì sottoposte alla prova	
Armi da guerra	canna	} partì sottoposte alla prova	

I pezzi sottoposti al trattamento di tempera dura possono essere punzonati così



**FRANCIA**  
**Banco di Prova di PARIGI**

**Prove obbligatorie**

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite.



Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite.



Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite.



Punzone supplementare usato a indicare le armi in stato di finimento completo (« état de livraison »).



Prova delle armi lunghe a canna rigata.



Prova delle armi corte.



Prova ordinaria delle canne assiemate e finite.



Doppia prova delle canne assiemate e finite.



Tripla prova delle canne assiemate e finite.



Banco di Prova di SAINT-ETIENNE

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite.



Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite.



Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite.



Punzone supplementare usato per indicare le armi provate in stato di finimento completo (« état de livraison »).




Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere nera.



Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere senza fumo.



Prova delle armi lunghe a canna rigata.



Prova delle armi corte.



Punzone applicato sulle armi lunghe a canna rigata di fabbricazione straniera.



Punzone applicato sulle armi corte di fabbricazione straniera.




Punzone per prove di omologazione del tipo (Prova su modello).



Prove facoltative

Prova ordinaria delle canne assiemate e finite.



Doppia prova delle canne assiemate e finite.



Tripla prova delle canne assiemate e finite.



REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA  
(Germania Occidentale)

(secondo la Legge Federale sulle armi-BUNDESWAFFEN-  
GESETZ- del 26 novembre 1968)

Prova provvisoria dei fucili da caccia a canna  
liscia e dei fucili a canna doppia o tripla (fucili  
combinati).



Prova definitiva con polvere senza fumo. Vale per  
tutte le armi.



Prova definitiva con polvere nera. Vale per tutte  
le armi.



Prova facoltativa per attrezzi che utilizzano cartuc-  
ce caricate a polvere da sparo e non soggetti a  
prova obbligatoria.



Punzone di riprova.



**Punzone riservato alla prova delle armi « Flobert »,  
delle armi da fuoco d'impiego speciale e degli altri  
apparecchi di tiro.**



**Marchio per armi da fuoco in cui l'energia cinetica  
non è superiore a 0,75 kpm (art. 9)**



**Armi per la propulsione dei cui proiettili viene  
usata una miscela fluida infiammabile o gassosa,  
oppure una carica propellente.**



**Apparecchi destinati alla prova di munizioni a ca-  
rica forzata.**



**Punzoni distintivi dei differenti Banchi di Prova Tedeschi**



Ulm



Hannover



Kiel



Monaco



Colonia



Berlino



Banco di Prova di LONDRA

Prova provvisoria della canna.



Prova definitiva delle armi destinate all'impiego di munizioni caricate con polvere senza fumo.

sul  
meccanismo



sulla canna



Prova definitiva delle armi destinate alla sola polvere nera.



NOT NITRO

Prova speciale rinforzata.



Riprova.





Prova provvisoria della canna.



Prova definitiva delle armi destinate all'impiego di munizioni caricate con polvere senza fumo.



Prova definitiva delle armi destinate alla sola polvere nera.



BLACK POWDER

Prova speciale rinforzata.



Riprova.



#### Osservazioni

*(valide per i marchi di entrambi i Banchi inglesi)*

- La pressione di servizio per la quale l'arma è stata provata è espressa in tonnellate per pollice quadrato ed è punzonata sulla canna.  
Esempio: 3 tons.
- Il calibro nominale e la profondità della camera sono egualmente punzonati sulla canna.  
Esempio: 12 - 2 1/2".

## SPAGNA

## Banco di Prova di EIBAR

Punzone distintivo del Banco di Prova di Eibar,  
applicato su tutte le armi.



Prova delle armi ad avancarica.



Prova provvisoria delle canne.



Prova definitiva con polvere nera dei fucili a canne  
liscie.



Prova facoltativa alla polvere viva dei fucili a  
canne lisce.



Prova rinforzata supplementare facoltativa alla  
polvere viva dei fucili a canne lisce.



Prova dei fucili e delle carabine a canna rigata.



Prova delle carabine da sala.



Prova delle pistole non automatiche.



Prova dei revolvers.



Prova delle pistole automatiche.



Prova delle armi straniere che portano punzoni non riconosciuti dalla Convenzione Internazionale.



Punzone applicato su tutte le armi di dimensioni normali che impiegano munizioni comuni.



ALLEGATO 3) DELLA CIRCOLARE N.559/C.1056/10900(27) 9 DEL 12.2.93

DIRETTIVA CEE 477/91  
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO  
 (art. 11 comma 2°)

1. <u>SM di spedizione</u>	2. <u>SM di destinazione</u>
3. <u>Spedizione</u>	4. <u>Destinatario</u>
privato          armaiolo	privato          armaiolo
Cognome, nome	Cognome, nome
Luogo e data di nascita	Luogo e data di nascita
Passaporto/Carta d'identita N... ..... rilasciato/a il..... ..... da .....	Passaporto/carta d'identità N. ..... rilasciato/a il ..... ..... da .....
Denominazione sociale .....	Denominazione/dichiarazione....
N. di identificazione	N. di identificazione
Autorizzazione/dichiarazione	
Indirizzo	Indirizzo (della sede sociale)
Tel.n.	Tel. n.
Fax n.	Fax n.
	Indirizzo per la consegna

5.	ARMI INTERESSATE	ALLEGATO		SI	NO		
N.	Categoria compresa nella Direttiva	Tipo	Modello marchio	Calibro	Altre caratteristiche	Prova CIP	Quantità

6. Decisione dello Stato Membro di detinazione

Accordo preventivo

non necessario per arma/i da fuoco n.

Riferimenti:

concesso (copia allegata) per arma/i da fuoco N.

valido fino

7. Richiedente

privato                      armaiolo

Cognome, nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

N. di indentificazione

Autorizzazione/dichiarazione

8. Permesso dello Stato Membro di spedizione

Data

Timbro

9. Modalità di spedizione

Corriere

Data di partenza

Data prevista di arrivo

Stati Membri attraversati

---

10. Dichiarazione resa dallo Stato Membro speditore attestante il completo controllo di tutti i requisiti necessari

ALLEGATO 4) DELLA CIRCOLARE N.559/C.1056/10900(27)9 DEL 12.2.93

DIRETTIVA CEE 477/91

ACCORDO PREVENTIVO AL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO  
(art. 11 comma 2°)

1. <u>SM di spedizione</u>	2. <u>SM di destinazione</u>
<p>3. <u>Spedizione</u></p> <p>privato            armaiolo</p> <p>Cognome, nome</p> <p>Luogo e data di nascita</p> <p>Passaporto/Carta d'identita N... ..... rilasciato/a il..... ..... da .....</p> <p>Denominazione sociale .....</p> <p>Autorizzazione/dichiarazione</p> <p>Indirizzo</p> <p>Tel.n.</p> <p>Fax n.</p>	<p>4. <u>Destinatario</u></p> <p>privato            armaiolo</p> <p>Cognome, nome</p> <p>Luogo e data di nascita</p> <p>Passaporto/carta d'identità N. ..... rilasciato/a il ..... .....da .....</p> <p>Denominazione sociale .....</p> <p>Autorizzazione/dichiarazione</p> <p>Indirizzo (della sede sociale)</p> <p>Tel. n.</p> <p>Fax n.</p> <p>Indirizzo per la consegna</p>

5. ARMI INTERESSATE		ALLEGATO		SI		NO	
N.	Categoria compresa nella Direttiva	Tipo	Modello marchio	Calibro	Altre caratteristiche	Prova CIP	Quantità
6. <u>RICHIEDENTE</u>		7. <u>DECISIONE DELLO STATO</u> <u>MEMBRO DI DESTINAZIONE</u>					
Nome:		Accordo preventivo rifiutato					
Denominazione sociale:		concesso                      valido fino a					
Indirizzo:		Data:					
Data:		Firma:					
Firma:		Timbro:					
Timbro:							

ALLEGATO 5) DELLA CIRCOLARE N.559/C.1056/10900(27)9 DEL 12.2.93

Autorità Nazionale, designata dal Regno Unito, interessata all'attuazione della Direttiva CEE 477/91 secondo le rispettive competenze:

1. Notifica relativa al trasferimento di arma da fuoco resa dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione del trasferimento (art. 13):

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE TALE NOTIFICA:

The Information Exchange Liaison Officer  
F8 Division  
Room 543  
The Home Office  
50 Quenn Anne's Gate  
London SW1H 9AT

Tel.: 44 - 71-273 39 13  
Fax : 44 - 71-273 40 28

2. Autorizzazione dello Stato membro visitato (paragrafo 5 della carta europea d'arma da fuoco):

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

Visitatore nella Gran Bretagna

Il garante residente in Gran Bretagna deve inoltrare una domanda per conto del visitatore, intesa ad ottenere l'autorizzazione dall'ufficiale di polizia giurisdizionalmente competente. L'eventuale visitatore dovrà quindi spedire la sua carta europea d'arma da fuoco alla persona garante in Gran Bretagna in modo che quest'ultima possa sottoporre la stessa carta, unitamente ad una istanza per il permesso al visitatore, all'ufficiale di polizia competente.

Visitatori nell'Irlanda del Nord

Un residente comunitario desideroso di visitare l'Irlanda del Nord dovrà spedire la sua carta europea d'arma da fuoco unitamente ad una lettera contenente i motivi della visita e richiedente un certificato di arma da fuoco per visitatore



direttamente a:

Royal Ulster Constabulary  
Firearms Licensing Department  
Lisnasharragh  
Montgomery Roas  
Belfast BT6 9JD

.....

Autorità Nazionale, designata dall'Olanda, interessata all'attuazione della Direttiva CEE 477/91 secondo le rispettive competenze:

1. Notifica relativa al trasferimento di armi da fuoco resa dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione del trasferimento (art. 13).

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE TALE NOTIFICA:  
Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)  
Postbus 20304  
NL - 2500 EH'S - GRAVENHAGE  
Tel.: 31 - 70 - 376 9911  
Fax : 31 - 70 - 369 267

2. Autorizzazione dello Stato membro visitato (paragrafo 5 della carta europea d'arma da fuoco):

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

Kabinet van de Commissario der  
Koningin in de Provincie Utrecht Postbus 80300  
NL - 3508 TH UTRECHT  
Tel.: 31 - 30 589 111  
Fax : 31 - 30 - 582 320

.....

Autorità Nazionale, designata dal Lussemburgo, interessata all'attuazione della Direttiva CEE 477/91 secondo le rispettive competenze:

1. Notifica relativa al trasferimento di armi da fuoco resa dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione del trasferimento (art. 13);

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE TALE NOTIFICA:

MINISTERE DE LA JUSTICE  
Service des armes prohibées  
16, boulevard Royal  
L-2934 Luxembourg

2. Autorizzazione dello Stato membro visitatore (paragrafo 5 della carta europea d'arma da fuoco):

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

MINISTERE DE LA JUSTICE  
Service des armes prohibées  
16, boulevard Royal  
L-2934 Luxembourg

.....

Autorità Nazionale, designata dal Portogallo, interessata all'attuazione della Direttiva CEE 477/91 secondo le rispettive competenze:

1. Notifica relativa al trasferimento di armi da fuoco resa dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione del trasferimento (art. 13);

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE TALE NOTIFICA:

COMANDO GERAL DA P.S.P.

Largo de Penuha de França n. 1  
P-1158 Lisboa Codex

Tel. 351-1-8149716  
Fax: 351-1-8147705

2. Autorizzazione dello Stato membro visitato (paragrafo 5 della carta europea d'arma da fuoco):

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

COMANDO GERAL DA P.S.P.  
Largo de Pennha de França N.1  
Tel: 351-1-8149716  
Fax: 351-1-8147705